



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO A MONTEFALCO, AI SENSI DELL’ART. 164 E SS. DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CIG 9379439DE8.

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale intende, con la presente concessione, favorire la riorganizzazione funzionale e gestionale del Complesso Museale di San Francesco, in termini di sperimentazione di nuovi modelli gestionali che attuino un partenariato pubblico/privato, al fine di realizzare un cambiamento dell’asset gestionale in una prospettiva di consolidamento e implementazione dello sviluppo locale a base culturale che agisca a partire dal patrimonio culturale quale principale motore di crescita per l’intero territorio.

In tale ottica rientrano pertanto:

1. La sperimentazione di un modello di partenariato pubblico/privato che preveda l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 115, comma 3 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs n. 42/2004) per una durata tale che possa garantire un adeguato investimento da parte del partner privato nel processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
2. L’elaborazione e l’attuazione di un progetto organico che coinvolga tutti i potenziali attori, presenti sul territorio, che operano nel campo della cultura, del turismo, dello sviluppo locale, dell’industria creativa, della promozione della conoscenza e del marketing territoriale.

L’emergenza Covid, sulle cui conseguenze in particolare nei sistemi culturali è obbligatorio riflettere, con il portato dei problemi relativi alla fruizione, alla sicurezza, al blocco delle attività, ci costringe, inoltre, ad accelerare alcuni processi decisionali, imponendo un cambiamento del sistema, in particolare per le criticità evidenti relative a:

- modello di fruizione dei beni culturali;
- costi di gestione;
- dimensione sempre più limitata delle risorse disponibili;
- qualità dell’offerta, non sempre adeguata alle attese del pubblico.

La direzione verso cui tendere è quella che conduce:

- a un’analisi dell’offerta per riflettere sulla qualità estetica, funzionale e comunicativa dei musei;
- a una definizione della domanda e dei target di pubblico:
 - turismo nazionale e internazionale;
 - turismo di prossimità, guardando a un bacino di utenza potenziale nel raggio di circa 50 Km;
 - comunità residente, recuperando la dimensione sociale e partecipativa nell’uso del patrimonio;
- all’apertura verso modelli realmente efficaci per stimolare la partecipazione tra pubblico e privato nelle decisioni politiche e nei sistemi economici che regolano il rapporto tra industria culturale e patrimonio pubblico;
- a una riconsiderazione dell’impiego delle risorse, spostandole, in parte, dai servizi alla produzione culturale e al marketing, indirizzando la spesa:
 - nella produzione culturale;
 - nella produzione di nuovi contenuti per favorire azioni di audience development;
 - nel potenziamento delle attività di comunicazione e promozione per intercettare nuovi pubblici;
 - nell’uso consapevole di strumenti digitali con finalità di divulgazione e di marketing;
 - nel potenziamento delle attività commerciali per il posizionamento del prodotto culturale e turistico;



- per la formazione continua degli operatori culturali, perché diventino attori del processo di valorizzazione;
- ancora nei servizi di base (accoglienza, biglietteria, didattica ...), ma riqualificati in risposta ai nuovi modelli progettuali tendenzialmente portati a incrociare la domanda del pubblico, la sua propensione alla spesa, con ricadute evidenti sul mercato locale e sull’occupazione.

Diventa determinante, in questo contesto, la scelta di un soggetto gestore qualificato che sappia condividere e ben interpretare questo approccio, al fine di produrre un meccanismo virtuoso per il quale un’offerta di qualità, ricca di contenuti, adeguata ai target individuati (turisti e comunità locali), promossa in canali corretti e con investimenti mirati, sappia ricondurre, in una prospettiva di medio periodo, il pubblico nei musei, incrementandone i servizi, gli orari di apertura e la capacità di produrre economie.

Si tratta di un meccanismo che, oltre a qualificare l’offerta e ottimizzare le risorse, produce un uso più consapevole e maturo del patrimonio, anche grazie alla riqualificazione degli operatori culturali, che vanno coinvolti pienamente nel processo di attivazione dell’interesse del pubblico, fatto di progetti e attività di marketing.

Le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi della concessione sono descritte nell’allegato Piano economico finanziario, d’ora in poi denominato PEF.

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il sito oggetto della concessione, è il complesso Museale di San Francesco a Montefalco.

Il Complesso museale di San Francesco è uno tra i maggiori attrattori culturali dell’Umbria, composto da:

- Chiesa di San Francesco,
- Pinacoteca civica,
- Sezione Archeologica,
- Cantine dei frati e spazi espositivi per mostre temporanee.
- Caffè letterario.

Cuore del Complesso Museale è la Chiesa di San Francesco, caratterizzata da una straordinaria ricchezza decorativa, interamente affrescata tra gli inizi del 1400 ed il 1500. L’abside con lo straordinario ciclo di affreschi realizzato da Benozzo Gozzoli, dedicato alla vita di San Francesco, è uno dei massimi capolavori del rinascimento pittorico italiano.

I servizi oggetto della concessione, intesi secondo quanto stabilito agli artt. 6, 111, 112 e 117 del Codice dei beni culturali (d’ora in poi CBC), sono i seguenti:

- a) servizi di valorizzazione secondo funzioni e finalità stabilite agli artt. 6, 111 e 112 del CBC;
- b) servizi per il pubblico secondo funzioni e finalità stabilite all’art. 117 del CBC.

Si precisa che i servizi si configurano come pubblici in quanto svolti all’interno di beni culturali di proprietà pubblica, così come stabilito all’art. 101 del D. Lgs. 42/2004.

Le modalità di svolgimento dei servizi sono descritte nel dettaglio al successivo art. 9.

Tutte le attività richieste dal presente capitolato dovranno essere effettuate dal concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti e tutti i costi e gli oneri connessi con l’esecuzione delle attività saranno a carico del concessionario, fatti salvi i costi di manutenzione straordinaria e delle utenze che restano a carico del Comune di Montefalco.

È vietata ogni forma di utilizzazione delle strutture oggetto di appalto o la modifica di destinazione d’uso diverse da quelle previste dalle norme in materia di beni culturali e dal presente capitolato.

La gestione dei servizi museali avrà inizio dalla data di stipula del contratto.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare o di concedere l’uso delle strutture oggetto di concessione, anche su proposta di terzi, per la realizzazione di mostre, eventi e di ogni altra



iniziativa ritenuta utile alla valorizzazione dei beni, previo accordo con il concessionario sugli aspetti progettuali ed economici delle iniziative stesse.

Art. 1.1 Descrizione del complesso museale di San Francesco e degli spazi interni

Il museo civico di San Francesco si trova a pochi passi dalla piazza centrale di Montefalco.

Il percorso museale si articola all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, costruita tra il 1335 e il 1338, e negli ambienti storici dell’annesso convento.

L’aspetto attuale della chiesa risale essenzialmente al XV secolo quando i francescani ne promossero la completa ristrutturazione. Costruita tra il 1335 e il 1338, la chiesa ospitò un cantiere pittorico di notevole importanza, soprattutto per la presenza di Benozzo Gozzoli, autore delle decorazioni della cappella di San Girolamo e di quelle dell’abside. Le Storie della vita di san Francesco (1452), dodici scene disposte su tre registri, sono tra i più importanti cicli rinascimentali conservati, secondo in ordine di importanza dopo quello giottesco di Assisi. Alla decorazione delle cappelle laterali lavorarono Jacopo Vincioli, Giovanni di Corraduccio, Ascensidonio Spacca, mentre l’affresco nella controfacciata con l’Annunciazione con Eterno in gloria tra angeli e Natività è opera del 1503 di Pietro Vannucci detto il Perugino.

Nel 1895 tutte le opere vennero spostate all’interno della chiesa dedicata a San Francesco dando alla chiesa un aspetto molto monotono e togliendo interesse e suggestione alle opere stesse.

Per queste ragioni ci fu bisogno di rinnovare l’aspetto della sala espositiva e intorno al 1990, il ripristino dei locali ex conventuali permise di creare una sede, **la Pinacoteca**, adatta ad accogliere queste opere.

Oltre ad un consistente nucleo di opere del montefalchese Francesco Melanzio, la pinacoteca custodisce affreschi staccati e lavori della cerchia dell’Alunno e di Antoniazio Romano.

La **sezione Archeologica** è allestita nella cripta, posta sotto l’Abside della Chiesa di San Francesco. I materiali conservati, databili dal I secolo a.C. al XVI secolo D.C provengono dal territorio di Montefalco ed attestano l’occupazione dell’area già in epoca romana.

Per la prima volta nel 2006 sono state rese accessibili e visitabili le antiche **Cantine dei Frati** Minori Conventuali di Montefalco, venute alla luce durante gli ultimi lavori di restauro e allestite con materiali del XVIII e XIX secolo, legati alla lavorazione delle uve e alla produzione vinicola.

Adiacenti alla sezione archeologica sono presenti tre **gallerie espositive** utilizzabili per l’organizzazione di mostre temporanee ed esposizioni per le quali c’è sempre una notevole richiesta di utilizzo da parte di artisti contemporanei locali e nazionali.

Il Museo è dotato di una area designata a **Caffè Letterio** che potrà essere avviata ad uso del pubblico in occasione di eventi ed iniziative ma anche per l’uso quotidiano di bevande e spuntini che vorranno essere messi a disposizione del visitatore. Il Caffè Letterario ha accesso autonoma anche da Via Ringhiera Umbra.

A seguito di un intervento di implemento degli spazi al piano terra, sarà accessibile a breve un **nuovo spazio espositivo** che farà parte del percorso di visita e che include camerini, servizi igienici, una sala proiezioni e aula conferenze

Nel complesso museale è presente anche un **Giardino** dal quale si accede sia dalla Pinacoteca che dal caffè letterario; è un luogo di sosta e di pausa che può anche fare da cornice ad installazioni ed opere d’arte.

Art. 2 DURATA

La durata della concessione è pari ad anni cinque (5), a decorrere dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2

La concessione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale.

Il Comune si riserva altresì di prorogare il contratto in attesa di espletamento della nuova procedura di gara.



Art. 3 VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA

La consegna del patrimonio oggetto di concessione (beni immobili, beni mobili, impianti e attrezzature ivi presenti) avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio, all’inizio dell’appalto, tra il concessionario e il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato con atto formale, sulla base di apposito sopralluogo. Nel verbale verrà descritta la consistenza e lo stato di conservazione al momento della consegna.

Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento di quanto consegnato dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate con gli Uffici comunali competenti.

Art. 4 TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, o comunque alla cessazione del rapporto, il concessionario dovrà restituire gli immobili, i beni, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione e con impiantistica e reti tecnologiche perfettamente funzionanti, senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni, neppure a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo. Nel caso dei beni culturali, questi dovranno trovarsi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salvo eventuali manutenzioni o restauri intervenuti successivamente.

All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze, danni o malfunzionamenti, il concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione.

Il Comune, in caso di mancato rilascio delle strutture alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall’ordinamento per ritornare nella detenzione e possesso delle stesse, rinunciando fin d’ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere, solo successivamente alla riconsegna delle strutture, le proprie ragioni avanti l’Autorità competente in base al presente capitolato.

Art. 5 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO

Valore stimato

Ai sensi degli art. 35 e 167 del Codice, il valore stimato della concessione, per l’intero periodo di affidamento (5 anni), ammonta ad € 671.000,00 al netto dell’IVA e di ogni onere di legge (euro seicentotrentatunomila/00). Tenendo conto dell’eventuale rinnovo di 2 anni l’affidamento complessivo di (7 anni), ammonta ad € **939.400,00** al netto dell’IVA e di ogni onere di legge (euro novecentotrentatunomilaquattrocento/00) ed è determinato dai ricavi, variabili, derivanti dallo sfruttamento economico della concessione (lo sviluppo annuale è descritto nel Piano Economico Finanziario - PEF) per le attività di biglietteria, bookshop, eventi straordinari, mostre, didattica, visite guidate ecc..

Si rimanda al Piano Economico Finanziario (PEF), per le motivazioni che giustificano l’equilibrio economico e finanziario, come sopra sinteticamente descritto e per il dettaglio che sta alla base della ragionevolezza dei dati forniti.

Corrispettivo

La contro prestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di:

- 1) riscuotere ed incamerare tutti i ricavi da biglietteria;
- 2) riscuotere ed incamerare gli introiti derivanti da attività complementari alla biglietteria quali, a mero titolo di esempio, mostre, bookshop, attività didattiche, e quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta di gara.

Con tali corrispettivi il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione in parola, essendo pienamente soddisfatto dallo sfruttamento



economico della gestione delle strutture nei limiti specificati nel presente Capitolato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.

Aggiornamento annuale PEF e clausola relativa ai ricavi

È obbligo del concessionario presentare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il PEF aggiornato il quale sarà sottoposto a verifica da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione, al Comune ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per consentire al Comune di verificare, come previsto dal richiamato art. 3, che nei contratti sottoscritti dal Concessionario con i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il concessionario è tenuto ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.

Art. 7 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario che dovranno comunque essere preventivamente concordati, anche per le vie brevi, con gli uffici comunali competenti.

In caso di arbitrario abbandono delle strutture, ingiustificata sospensione dell’attività, anche parziale, o immotivata e non concordata chiusura, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni mezz’ora di irregolarità, € 500,00 per ogni ora, € 1.000,00 per ogni giorno ed € 5.000,00 in caso di recidiva.

Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

È consentito il subappalto nelle forme stabilite dall’art. 174 del D. Lgs. 50/2016, e dal D. L. 77/2021. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli previsti nel disciplinare di gara.

Art. 9 CRITERI E MODALITÀ DELLA GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

Le attività oggetto del contratto sono classificabili in due macro-categorie:

1. Attività funzionali alla gestione del museo;
2. Attività funzionali alla progettazione e alla realizzazione delle attività di promozione e valorizzazione.

Relativamente alla macro-categoria 1, sono oggetto di concessione le seguenti attività:

- a) attività di apertura, chiusura, custodia e vigilanza nel rispetto delle norme, degli orari minimi indicati di seguito.

Le **modalità di apertura/chiusura** delle strutture dovranno essere tali da garantire una flessibilità in relazione all’apertura in orari straordinari (es. serale/notturno), su richiesta di gruppi specifici (es. scolaresche, gruppi turistici, visite aziendali etc.), nel caso di iniziative nazionali/locali (es. Giornata delle Famiglie al Museo, festival e altre manifestazioni locali etc.).

Il **servizio di custodia** include la gestione e la responsabilità delle chiavi e dei dispositivi di sicurezza, uso degli impianti di allarme e di monitoraggio microclimatico (ove presenti), controllo assiduo e diretto del pubblico, delle opere d’arte, di tutti gli oggetti esposti e degli



- arredi presenti, delle vie di fuga, dei presidi di sicurezza, del buon funzionamento dell’impiantistica e dello stato dei locali e della pulizia degli spazi, con segnalazione delle eventuali disfunzioni agli uffici comunali competenti; a tal fine, il personale addetto dovrà effettuare almeno un giro di perlustrazione in tutti gli ambienti ad ogni apertura e ad ogni chiusura degli edifici; è prevista la gestione del servizio di deposito borse e guardaroba in spazi appositamente individuati;
- b) verifica del corretto posizionamento dei materiali e delle strutture informative e di protezione delle opere all’interno delle sale;
- c) attività di **accoglienza e biglietteria**; il Concessionario dovrà garantire: le attività di accoglienza dei visitatori in almeno due lingue, italiano e inglese; le attività connesse alla biglietteria, prevedendo sia il servizio in loco, sia la possibilità di effettuare prenotazione/acquisto online, attraverso un sistema dedicato. Alla luce delle esigenze di contenimento dei contagi derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, l’accoglienza e la gestione dei flussi di visitatori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza che verranno determinate attraverso decreti e misure governative e/o ministeriali. Il servizio di accoglienza e biglietteria dovrà essere strutturato in maniera tale da consentire ai visitatori l’acquisizione di informazioni rispetto all’offerta dell’intero Sistema Museale Regionale e in particolare della Rete Terre&Musei dell’Umbria, cui questo comune aderisce, e di informazioni turistiche relative alla città e al territorio, oltre alla possibilità di acquistare proposte di itinerari di visita del territorio predisposte dal Concessionario.

Le tariffe di ingresso al museo saranno così determinate:

Tipologia	Tariffa	Categorie di applicazione
<i>Intero</i>	€ 8,00	Tutte quelle non previste nelle successive
<i>Ridotto A</i>	€ 6,00	Gruppi di almeno 15 unità; Ragazzi tra 15 e 25 anni; Convenzionati (Touring Club Italiano, FAI)
<i>Ridotto B</i>	€ 2,00	Ragazzi tra 6 e 14 anni

Le suddette tariffe potranno essere rivedute annualmente su proposta motivata del Concessionario o secondo quanto previsto dal PEF.

Il concessionario riconoscerà al comune di Montefalco l’importo di € 0,45 per ciascun biglietto venduto del tipo intero o ridotto A.

A partire dall’avvio del primo anno di gestione il prezzo del biglietto aumenterà automaticamente di un euro in tutte le categorie; di conseguenza il concessionario riconoscerà al comune di Montefalco l’ulteriore importo di € 0,45 per ciascun biglietto venduto.

A partire dal secondo anno di gestione il prezzo del biglietto aumenterà automaticamente di un euro in tutte le categorie; di conseguenza il concessionario riconoscerà al comune di Montefalco l’ulteriore importo di € 0,90 per ciascun biglietto venduto.

Si autorizza l’ingresso a titolo gratuito alle singole strutture per le seguenti categorie: persone con disabilità accertata (da apposita documentazione) e un loro accompagnatore; bambini fino a 5 anni; studenti delle scuole di ogni ordine e grado partecipanti alle attività didattiche a pagamento; soci ICOM in possesso di regolare tesserino in corso di validità; giornalisti accreditati con regolare iscrizione all’Ordine; guide turistiche abilitate; partecipanti ad iniziative promosse all’interno del museo in collaborazione con l’amministrazione, qualora per queste non sia previsto un ingresso a tariffa agevolata e previo accordo con l’amministrazione. Il Comune ha la facoltà di autorizzare l’ingresso gratuito al museo a propri ospiti fino ad un massimo di 100 persone all’anno;



d) **bookshop e merchandising:** il Concessionario dovrà garantire l’organizzazione e la gestione del bookshop, ovvero la vendita di pubblicazioni di varia natura relative alle opere conservate nel museo e al patrimonio culturale locale, materiale e immateriale, e a quanto utile alla conoscenza della storia del territorio, all’approfondimento di particolari tematiche di natura storico-artistica e a prodotti editoriali e ludico-didattici di arte per l’infanzia; oltre alla vendita di prodotti editoriali, il Concessionario dovrà attivarsi per realizzare attività di merchandising e proporre la vendita di oggetti appositamente realizzati, in coerenza con le tipicità del territorio e nell’ottica di valorizzare, coinvolgendoli nella realizzazione degli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, gli operatori del territorio;

e) **Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e di manutenzione ordinaria** delle strutture e relative pertinenze (aree di ingresso e passaggio del pubblico, aree in prossimità delle uscite e delle sale di emergenza, Giardino, etc.,).

Il Concessionario dovrà garantire la realizzazione di tutte le attività di pulizia nelle modalità e con la cadenza adeguate a mantenere costantemente il massimo livello di igiene e decoro di tutti gli spazi, le pertinenze, le superfici, gli arredi e i supporti presenti nelle strutture di sua competenza (es. servizi igienici, pavimenti, finestre, teche, pannelli, espositori etc.), anche in funzione degli orari di apertura e delle esigenze derivanti dall’entità e dall’andamento stagionale dei flussi di visitatori delle singole strutture.

Il Concessionario dovrà inoltre avvalersi di personale e di polizze assicurative tali da garantire lo svolgimento in autonomia delle attività di pulizia; alla luce delle misure di sicurezza necessarie in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 o di ogni altra simile emergenza, il Concessionario dovrà garantire inoltre tutte le procedure di sanificazione e pulizia richieste allo scopo, fatta salva l’adozione di presidi straordinari eventualmente richiesti che al momento non è possibile prevedere.

Il Concessionario dovrà garantire tutte le attività di manutenzione ordinaria (compresi i materiali e la mano d’opera necessari) che si renderanno necessarie. Per il dettaglio di tali attività si veda il successivo art. 21;

f) **Gestione degli impianti di sicurezza e di controllo** eventualmente collocati negli spazi, nonché degli ulteriori impianti e attrezzature; a tal fine il Concessionario riceve dal Comune proprietario tutte le informazioni e le istruzioni relative alla collocazione e al funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di controllo presenti (antintrusione, antifurto, antincendio e per il controllo microclimatico) e degli altri impianti presenti nelle strutture (riscaldamento, impianto elettrico, sistemi hardware e software installati) e deve controllarne il regolare funzionamento, rispettando le indicazioni e le direttive fornite e provvedendo a segnalare tempestivamente al Comune proprietario, qualsiasi eventuale disfunzione degli impianti o situazione anomala o di pericolo. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire gli interventi immediati sui sistemi di sicurezza (antincendio e antintrusione) anche negli orari di chiusura del complesso museale.

g) **Visite guidate.** Fermo restando l’ambito di competenza delle guide turistiche, Il Concessionario deve attivare un servizio di visite guidate per gruppi, scolaresche e singoli visitatori, in almeno due lingue, avendo cura che nel corso della visita si abbia una descrizione storico artistica approfondita e dettagliata degli spazi e dei beni culturali esposti. Le visite guidate alle collezioni permanenti del Museo dovranno essere garantite durante tutto l’arco dell’anno.

h) Servizio di “**Attività e laboratori didattici**”. Progettazione e realizzazioni di percorsi e laboratori didattici in museo, dedicati alle scolaresche di ogni ordine e grado, volte ad una migliore comprensione e valorizzazione del museo stesso e dei beni culturali cittadini, che dovranno essere garantiti durante tutto l’arco dell’anno secondo modi e termini stabiliti di concerto con l’Amministrazione Comunale e resi noto al pubblico. Il Concessionario può svolgere anche “attività didattiche supplementari” che prevedono la progettazione e realizzazione di specifiche attività educative/culturali.



Il Concessionario si impegna, inoltre, a realizzare, nel corso di ciascun anno scolastico, almeno un (1) laboratorio didattico, che verrà inserito nel Programma delle offerte culturali e di opportunità educative del Comune medesimo, da concordare con l’Amministrazione comunale. Tale attività è a totale carico economico del Concessionario

- i) Il **Caffè letterario** nato dalla volontà di realizzare e mettere a disposizione non solo dei visitatori del museo ma anche più in generale di quanti risultano coinvolti nelle proposte culturali offerte da questa struttura, un punto di ristoro accogliente e confortevole, curato e di qualità in tutti gli aspetti, dove concedersi una pausa durante la visita alle collezioni o fare meditazione culturale. Un ritrovo alternativo e originale dove respirare un’atmosfera lontana da stress e da confusione: musica soft, ambiente raffinato e salutare. È possibile pertanto a discrezione del Concessionario gestire il servizio commerciale quale luogo per attività culturali e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie sia per l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sia per la richiesta dell’autorizzazione per eventuali servizi aggiuntivi da valutare di volta in volta con il proprietario.

Relativamente alla macro-categoria 2, al Concessionario viene richiesta l’esecuzione delle seguenti attività:

- a) l’elaborazione e la realizzazione di un **Piano di valorizzazione e sviluppo del Complesso Museale** che traduca in un progetto pluriennale l’indirizzo di un’ampia valorizzazione e di un potenziamento del sistema in funzione culturale e turistica, nell’ottica di un’offerta integrata con le componenti del patrimonio locale materiale e immateriale, nell’intento di aumentare il tempo di permanenza dei visitatori sul territorio; a tal fine il Concessionario potrà prevedere l’attivazione di collaborazioni di varia natura con soggetti locali operanti nei comparti economici, turistici, sociali, educativi e dell’artigianato artistico, e con altri musei del territorio, in particolare quelli aderenti alla Rete Terre & Musei, previa adeguata mappatura degli *stakeholders* primari e secondari. Il Piano dovrà adottare un approccio che integri quanto più possibile il tema della sostenibilità nelle sue molteplici dimensioni, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU;
- b) la **progettazione e la realizzazione di un Piano di produzione culturale** coerente con gli indirizzi di intervento dell’amministrazione descritti in premessa. Il Piano sarà rivolto prioritariamente e in modo diversificato ai turisti, alle comunità locali e alle scuole; dovrà essere comprensivo di attività di diversa natura (visite guidate, laboratori didattici, percorsi esperienziali etc.) e di supporti necessari all’espletamento delle suddette attività, tali da promuovere modalità di fruizione innovative ed efficaci, facendo ricorso alle più recenti tendenze e pratiche a livello di mediazione museale. Il Piano di produzione culturale dovrà rispondere al duplice obiettivo di: accrescere la conoscenza dei turisti, delle comunità locali e delle giovani generazioni rispetto al patrimonio museale e al patrimonio culturale locale, anche attraverso attività esperienziali, contribuendo inoltre a sviluppare nei visitatori la percezione del valore del patrimonio culturale per la società, secondo quanto riconosciuto dalla Convenzione di Faro, e quindi un maggior senso di responsabilità verso la tutela e la gestione del patrimonio culturale; stimolare una maggior partecipazione culturale della cittadinanza/dei turisti e quindi una fidelizzazione da parte dei visitatori verso le attività proposte dai singoli musei e a livello di rete, anche tenendo conto degli impatti della partecipazione culturale sul livello di benessere dei singoli cittadini riconosciuti dall’OMS. Il Piano dovrà inoltre dare esplicita dimostrazione dell’attenzione verso il tema dell’accessibilità alle strutture delle persone con bisogni speciali e delle famiglie (adottando un approccio *family friendly*), e dell’impegno nel promuovere attività volte ad attrarre il non pubblico. L’aspetto della produzione culturale assume ancora maggior rilevanza alla luce dei nuovi scenari indotti dall’emergenza pandemica, e quindi della necessità per i musei di prevedere la realizzazione di un programma di attività che comprenda nuove modalità e nuovi linguaggi



- multimediali fruibili da remoto e in piattaforme digitali, in modo particolare in eventuali periodi di chiusura delle strutture che dovessero rendersi necessarie a seguito di misure governative finalizzate al contenimento dei contagi. Oltre alle sinergie con le tipologie di soggetti menzionati, il Concessionario si impegna, in accordo con l’amministrazione, ad attivare collaborazioni con: altre istituzioni museali, di rilevanza nazionale e internazionale, per la co-progettazione di eventi espositivi o di altra natura; istituzioni accademiche e/o enti di ricerca, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare attività scientifica relativamente alle collezioni e a temi artistico-culturali pertinenti. La collaborazione con le istituzioni accademiche potrà inoltre comprendere l’attivazione di stage e tirocini con studenti per lo svolgimento di attività in ambiti di potenziale interesse per il museo (es. approfondimento in relazione ad alcune opere/collezioni, mediazione museale, accessibilità per persone con bisogni speciali, marketing museale, campagne di comunicazione, responsabilità sociale, monitoraggio dei visitatori etc.). In accordo con l’Amministrazione il Concessionario potrà inoltre attivare percorsi di alternanza-lavoro all’interno del Museo per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e progetti di Servizio civile nazionale. Qualora presso la sede oggetto di affidamento l’Amministrazione proprietaria avesse avviato o intendessero avviare, in collaborazione con soggetti terzi, altri progetti e attività (senza oneri a carico del Concessionario), il Concessionario si impegna, a fronte di relativi accordi con il Concedente, a garantire lo svolgimento dei suddetti progetti, che potranno concorrere al raggiungimento del più ampio obiettivo di valorizzazione del Museo ma non dovranno in alcun modo costituire impedimento allo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento né avere natura analoga a questa e quindi costituire motivo di concorrenza rispetto al Concessionario;
- c) la progettazione e la realizzazione di un **Piano di comunicazione e marketing** per il rilancio e il mantenimento nell’intero periodo dell’appalto della promozione dell’immagine complessiva del Museo e della commercializzazione del prodotto culturale e turistico definito dal territorio, su scala regionale, nazionale e internazionale e verso specifici segmenti turistici (es. extra UE, di prossimità, escursionisti, famiglie, gite scolastiche etc.);
- d) la realizzazione di un’**attività di fund raising** come elemento fondamentale di coinvolgimento delle migliori energie economiche del territorio, oltre che elemento utile a completare le azioni di valorizzazione previste e a consentire l’equilibrio economico e finanziario della gestione. Il Concessionario ha facoltà di reperire finanziamenti a titolo di sponsorizzazione o di contributi, partnership, attività di co-marketing, finalizzati alla copertura dei costi di realizzazione del progetto nel suo complesso. Le suddette proposte dovranno essere preventivamente approvate dalla stazione appaltante, prima che il Concessionario possa formalizzare il relativo accordo. È parte integrante di questa attività l’azione rivolta alla progettazione utile all’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei in ambito culturale e turistico. In accordo con l’Amministrazione, il Concessionario si impegna inoltre a promuovere e sollecitare forme di mecenatismo culturale (Art Bonus, *crowdfunding* etc.) in relazione alle opere, ai progetti e alle strutture oggetto di concessione. Si precisa che le attività dovranno essere preventivamente concordate con il Comune concedente e che i ricavi devono essere finalizzati al finanziamento degli obiettivi di concessione;
- e) le azioni elencate e descritte nell’offerta aggiuntiva di servizi rappresentata dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto, oggetto di valutazione e parte integrante del contratto.

Art. 10 CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, il concessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015.

Detta applicazione deve essere intesa nel senso che il concessionario, nell’espletamento del servizio,



ha l’obbligo di assorbire, utilizzare e stabilizzare, attraverso contratti a tempo indeterminato, prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, anche a tempo determinato, mantenendone anzianità e qualifica professionale, il tutto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 300/70.

Art. 11 ORARI E NUMERO MINIMO DI OPERATORI

Si indica di seguito un monte ore minimo di servizio al quale il concessionario deve attenersi. Sulla scorta di quanto rappresentato in premessa il monte ore di servizio è solo uno degli elementi di un complesso di azioni tendenti alla valorizzazione complessiva del sistema e va interpretato nel complesso delle azioni progettuali. Nello specifico resta un obiettivo dell’Amministrazione la massimizzazione degli orari di apertura, ma in un contesto che valuti anche i contenuti scientifici trasmessi, l’impiego delle risorse professionali in azioni di produzione culturale e la sostenibilità complessiva della gestione.

Il monte ore minimo di servizio è pari ad almeno 4.310 ore annue. L’articolazione del monte ore di servizio è una componente essenziale del progetto di valorizzazione presentato in sede di gara. L’articolazione degli orari, che dovrà allinearsi sull’orario storico finora tenuto, pur rimanendo fisso il monte ore annuo, può essere variata in corso d’opera, previo accordo con il proprietario.

I servizi dovranno essere assicurati attraverso l’impiego di almeno 2 operatori.

Si precisa che il concessionario è tenuto a garantire, oltre agli standard, anche gli orari e gli operatori dichiarati in sede di gara come necessari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto. A tal fine il concessionario dovrà presentare, all’inizio dell’appalto, l’elenco delle figure professionali che intende applicare. Detto elenco dovrà essere rispondente a quanto dichiarato in sede di gara e dovrà indicare tipologia di contratto, titoli, qualifiche, funzioni e compiti in linea con la normativa vigente in materia di professioni museali (Standard museali, Carta nazionale ICOM delle professioni museali, Regolamento comunale musei civici, Livelli minimi museali e ss.mm.ii.). Tale elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta necessario, come descritto più nel dettaglio al successivo art. 20.

Art. 11. 1 Personale del Concessionario

Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura dei servizi indicati in questo capitolato tramite una dotazione di personale in grado di assicurare un pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché l’efficacia e l’efficienza e di servizi resi al pubblico. Il Concessionario dovrà gestire i servizi con personale in possesso di adeguate competenze storico artistiche nell’ambito dei beni culturali ed eventuali specializzazioni documentate ed indirizzate al settore museale, della conservazione e gestione dei beni storico culturali e della dinamica museale. Dovrà essere in grado di fornire in piena autonomia informazioni storico artistiche relative alle opere. Il numero di addetti in servizio all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà comunque essere quello derivante dall’attuazione delle norme a disposizione in materia di sicurezza degli utenti e di tutela del patrimonio da adottare all’interno del museo. Il numero minimo di operatori dovrà essere pari a 2 (due) unità che svolgeranno il servizio secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal Concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del Concessionario.

Tutto il personale in servizio dovrà, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) uso corrente della lingua italiana e conoscenza di una lingua straniera (inglese)



- c) curriculum professionale e formativo attestante un specifica qualificazione professionale o esperienza lavorativa nei servizi da svolgere (possesso di diplomi o attestati di frequenza di corsi di formazione o di specializzazione, oppure svolgimento di comprovate prestazioni lavorative non occasionali nel settore)

Il Concessionario dovrà provvedere affinché il proprio personale sia in possesso di idoneità tecnica (All. X D.M. 10 marzo 1998) per prevenzioni incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di frequenza del corso di “primo soccorso”.

Art. 12 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER PARTE COMUNALE

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (d’ora in poi DEC) è individuato nel Dirigente comunale *pro tempore* del servizio cultura o suo delegato con atto formale.

Il Direttore comunica al concessionario ogni dato relativo all’esecuzione dei servizi, sovrintende e vigila sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali e sul livello delle prestazioni, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, compresa l’applicazione delle penali.

Il Direttore è responsabile, altresì, dei controlli e dell’applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il referente del concessionario per ogni questione relativa alla gestione dei servizi.

Art. 13 DIRETTORE DEI SERVIZI NOMINATO DAL CONCESSIONARIO

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il concessionario, prima dell’inizio dello svolgimento dei servizi, deve concordare preventivamente con il Comune e comunicare la figura del direttore dei servizi.

Egli è incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività e costituisce il referente unico per ogni informazione e comunicazione.

Egli deve essere, altresì, sempre rintracciabile, h 24, in caso di emergenze ed eventi straordinari, attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo mail e funge da referente per qualsivoglia comunicazione da parte delle ditte incaricate per il controllo e la gestione degli impianti, come meglio specificato al precedente art. 9.

In caso di emergenze ed eventi straordinari, il direttore dovrà essere in grado di intervenire personalmente, anche con la propria diretta presenza sul posto.

Il Comune si rivolgerà direttamente a tale figura per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali tra concessionario e Comune saranno poste in essere per mezzo del direttore e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

In caso di impedimento del direttore, il concessionario dovrà darne tempestivamente notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Il personale adibito allo svolgimento di tale funzione dovrà possedere oltre, ai requisiti previsti per tutto il personale, i seguenti requisiti minimi:

- a. possesso di laurea con indirizzo storico artistico e di diploma universitario di scuola di specializzazione in storia dell’arte, adeguata esperienza e con competenze storico artistiche, culturali indirizzate la settore museale con particolare riguardo al campo della conservazione e gestione dei beni storico artistici e culturali, come previsto dalla Carta nazionale delle professioni museali redatta dall’ICOM.
- b. curriculum professionale e formativo attestante una specifica qualificazione professionale ed esperienza lavorativa nei servizi da svolgere (possesso di diplomi o attestati di frequenza di corsi di formazione o di specializzazione e svolgimento di comprovate prestazioni lavorative nel settore).

Art. 14 ATTREZZATURE E ARREDI



Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione. Nessuna attrezzatura o arredo consegnati potranno essere dal concessionario alienati o distrutti.

Qualora il concessionario abbia offerto in sede di gara alcune implementazioni e/o le sostituzioni di impianti, attrezzature e arredi, le stesse resteranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che il concessionario possa nulla pretendere.

Art. 15 PREROGATIVE SPECIFICHE DEL COMUNE

Il Comune, nell’ambito del rapporto che si creerà con il concessionario ed in linea con le norme vigenti, manterrà sempre il ruolo di soggetto titolare dei servizi. Pertanto, qualsiasi attività venga svolta nell’ambito della concessione, dovrà essere preventivamente concordata con il DEC.

In concomitanza con le iniziative di diretta organizzazione comunale, il concessionario è tenuto, altresì, a garantire la propria collaborazione operativa e lo svolgimento di tutte le mansioni di supporto necessarie al loro buon esito nonché l’ordinario espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, a seguito di preventivi accordi di natura logistica e economica.

Art. 16 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa. Il Concessionario è l’unico responsabile nei confronti del Comune, nell’ambito della gestione e funzionamento della struttura oggetto di concessione.

La gestione comporterà, oltre a quant’altro meglio disciplinato nel presente capitolato, i seguenti oneri, elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fermi restando gli obblighi che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà in sede di offerta:

- oneri e spese derivanti dalle utenze per i collegamenti telefonici e internet;
- gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, dell’offerta presentata e delle normative vigenti;
- spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
- spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
- pulizia programmata di tutti i locali e degli spazi di pertinenza, con l’adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene ambientale e l’applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l’Ente concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia;
- effettuazione di tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere le strutture in perfetto stato di efficienza nonché tutte le operazioni richieste dai competenti Organi territoriali di vigilanza (Commissione Pubblico Spettacolo, Vigili del Fuoco, Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc...), laddove non si richiedano interventi classificabili come manutenzione straordinaria, compreso servizio di piantonamento laddove necessario quale condizione essenziale per l’utilizzo e la tutela della struttura;
- provvedere interamente alla cura, manutenzione e verifica periodica di tutte le attrezzature e dotazioni tecnologiche esistenti nelle strutture oggetto della concessione di proprietà comunale.

Art. 17 PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Il concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.



Il concessionario:

- deve nominare il Responsabile della sicurezza (RSA e RSPP il cui nominativo deve essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni ecc...
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- deve predisporre il piano di evacuazione, sia delle persone sia dei beni culturali presenti in ogni singola struttura in caso di calamità;
- deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove necessario;
- in attuazione dell’art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate agli uffici comunali competenti con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il concessionario deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da esso eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 18 COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario, all’atto della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “Garanzia definitiva”, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del suddetto Decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale, o maggiore percentuale prevista dallo stesso articolo 103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Poiché sul mercato assicurativo non è semplice reperire polizze di durata novennale, il concessionario potrà presentare una polizza anche di durata inferiore a quella della concessione ma non inferiore a 5 anni e la polizza dovrà contenere la clausola dell’obbligo di rinnovo alla scadenza. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

Il concessionario risponde direttamente, liberando il Comune di ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare a cose e persone dalla gestione e conduzione delle strutture, dai lavori di manutenzione ordinaria e ristrutturazione a proprio carico nonché dai lavori di investimento eventualmente offerti in gara, dall’utilizzo degli immobili e dalla concessione in genere per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza o controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.

Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti di dipendenti, delle imprese che eseguono lavori e di terzi che nel corso della gestione possono essere incaricati dal Concessionario a svolgere servizi, pulizia, vigilanza.

Il concessionario, per tutto il periodo di concessione, è tenuto a contrarre, con compagnie assicuratrici di primaria importanza, le polizze assicurative necessarie a garantire quanto sopra specificato.

A tale scopo, il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con massimali di € 10.000.000,00 per ogni sinistro. La copertura assicurativa riguarda tutte le attività a carico del concessionario e tutti beni presenti nei siti oggetto della concessione, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Montefalco.



La copertura del rischio è estesa anche a tutti coloro che si trovano all'interno delle strutture ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto del concessionario, con sottolimito di € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

Dette polizze, da prodursi in sede di stipula della convenzione di affidamento, devono garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese): di tutti i danni dei quali il concessionario è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per legge e dei danni involontariamente arrecati; di tutti i danni per lesioni personali o danneggiamenti a cose o persone; per tutti i danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei servizi prestati; di tutti i danni attribuibili a responsabilità del concessionario nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Le polizze stipulate e le quietanze dei pagamenti effettuati devono essere regolarmente e costantemente prodotte agli uffici competenti del Comune. La mancata consegna della documentazione relativa alle polizze assicurative contratte ha come conseguenza l'impossibilità di stipulare il contratto.

Le assicurazioni devono coprire qualsiasi pretesa di terzi in qualunque modo connessa o relativa alla gestione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso che rimangono a carico del concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione.

Il concessionario dovrà informare, contestualmente alla società assicuratrice, anche il Comune di ogni sinistro e dello svolgimento della relativa pratica di risarcimento.

Art. 19 RESPONSABILITÀ

Nello svolgimento dei servizi, il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone e dei beni.

È a carico del concessionario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Comune e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza e in connessione, diretta e indiretta, con la gestione dei servizi.

Nella suddetta responsabilità è compresa anche quella relativa agli infortuni del personale addetto ai servizi.

Eventuali danni che venissero arrecati ai beni, agli impianti e alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.

In considerazione del completo esonero del Comune e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il concessionario, svolgendo a sue spese ogni attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Comune.

Art. 20 PERSONALE, SICUREZZA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi mediante proprio personale con il quale, prima dell'avvio, abbia costituito un rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti e nei confronti del quale eserciterà in maniera esclusiva e autonoma tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro. Il personale adibito dovrà essere sempre idoneo, per numero e professionalità, a garantire il regolare svolgimento dei servizi e la migliore fruibilità degli stessi e dei siti museali e comunque non dovrà mai essere inferiore, per quantità e qualità, a quanto indicato nel capitolato e nell'offerta di gara.

Si ribadisce che orari e operatori di cui al precedente art. 11 costituiscono uno standard minimo e che il concessionario è tenuto a garantire, oltre a tale standard, anche l'articolazione e gli operatori



dichiarati in sede di gara come necessari e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 25. A tal fine il concessionario dovrà ripresentare, anche all'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo delle figure professionali che intende applicare e l'organigramma in cui siano precisati funzioni e compiti come previsti al precedente art. 9 e a quanto presentato in sede di offerta. Si ribadisce che elenco e organigramma dovranno essere conformi a quanto stabilito al precedente art. 9 e a quanto dichiarato in sede di gara e dovranno indicare tipologia di contratto, requisiti di accesso e qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta necessario e ogni modifica dovrà essere formalmente comunicata al DEC, giustificando adeguatamente, nella comunicazione, le motivazioni dell'eventuale ricorso al *turn over* del personale e nel rispetto della proposta presentata in sede di gara.

Il concessionario dovrà provvedere a supplire all'eventuale assenza del personale in modo da garantire, in qualsiasi momento, la presenza di ulteriore personale con mansioni equivalenti.

Tutto il personale impiegato dovrà presentarsi in ordine ed esibire idonea tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'elenco nominativo del personale, con l'indicazione di qualifica e mansioni, del titolo di studio, la copia dell'attestato di partecipazione ai corsi anti incendio e pronto soccorso e la fotocopia di un documento d'identità, con allegato consenso al trattamento dei dati personali, dovrà essere fornito al Comune prima dell'inizio dei servizi e mantenuto aggiornato ad ogni variazione del personale e, comunque, con cadenza non superiore ai tre mesi. A proprio insindacabile giudizio il Comune potrà ricusare il personale che riterrà non adatto o non adeguatamente formato per le mansioni affidate.

Il concessionario si impegna a garantire che ogni nuovo operatore sia fornito di esperienza documentata in settore analogo e che, in assenza, svolga un tirocinio formativo di almeno 15 giorni con oneri, di qualsiasi natura, a carico del concessionario.

È compito del concessionario fornire al personale formazione specifica in ordine alla sede del servizio, perché lo stesso sia a conoscenza della collocazione e del funzionamento del sistema anti incendio, del sistema di chiusura e apertura delle porte, del funzionamento dei sistemi di allarme e monitoraggio, del funzionamento di luce, acqua etc... nonché delle procedure prescritte nel piano di emergenza, in particolare delle modalità di evacuazione del pubblico dai locali.

La formazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 è a carico del concessionario sulla base della documentazione fornita dal Comune.

Il personale dovrà ricevere un aggiornamento periodico da parte del concessionario mirato alla gestione specifica dei servizi oggetto di concessione. Tale aggiornamento dovrà essere documentato con apposita relazione trasmessa al Comune (recante dettaglio dei nominativi, ore di lezione, programmi ed esiti dell'apprendimento).

Il personale non volontario utilizzato, subordinato o parasubordinato, deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti ed ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali ed assistenziali ed alle tutele assicurative, verso le quali il concessionario si assume ogni responsabilità: in nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra il Comune ed il personale suddetto.

Il Comune resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di cessazione anticipata della concessione.

Il concessionario si farà carico anche dell'attivazione e dell'esecuzione dei tirocini universitari e di ogni altra esperienza simile, anche a livello volontario, sia nei rapporti con gli enti proponenti sia nell'esecuzione, nel controllo e nella rendicontazione.

Art. 21 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere, a suo totale carico e per tutto il periodo della durata della concessione, alla manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio, immobile e mobile, oggetto della concessione, come risultante dal verbale di consegna di cui all'art. 3.



Non sono a carico del concessionario la manutenzione e il restauro dei beni culturali.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che consistono in opere di riparazione delle strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici; gli interventi di rinnovamento e sostituzione sono da considerarsi di natura straordinaria, quindi non a carico del concessionario.

Il concessionario deve prevedere tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza della struttura e degli impianti tecnologici, anche in riferimento ai programmi di manutenzione specifica prevista dalle condizioni di uso e manutenzione prevista per ogni singolo impianto e sua componente.

La programmazione e la periodicità degli interventi deve garantire in ogni momento la perfetta efficienza, funzionalità e decoro degli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria necessari, il Comune provvederà a diffidarlo all’esecuzione degli stessi assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, a seconda della gravità dell’inadempienza, potrà applicare una penale da € 100,00 a € 2.000,00, nella misura che sarà determinata dal Dirigente del Servizio competente in ragione della gravità ed entità dell’inadempienza.

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi manutentivi e di pulizia l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà garantire la manutenzione e la cura del verde e del Giardino annesso al complesso.

Art. 22 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- gli oneri fiscali derivante dalla proprietà degli immobili;
- oneri e spese derivanti dalle utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione delle parti eventualmente realizzate dal concessionario. A tal fine il concessionario è tenuto, tramite il proprio personale, ad effettuare gli opportuni controlli e a segnalare tempestivamente, tramite mail da inviare al RUP lavori pubblici, le necessità di manutenzione straordinaria.

Art. 23 STANDARD DI QUANTITÀ/QUALITÀ E CONTROLLI

Gli standard minimi di qualità e quantità dei servizi oggetto della concessione sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dagli interventi migliorativi presentati in sede di offerta nonché dagli allegati indicatori di performance allegati al PEF i quali costituiranno anch’essi obbligazioni contrattuali a carico del concessionario.

Durante l’esecuzione del contratto, il DEC si riserva di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri e i costi produttivi delle prestazioni; in tal caso, queste potranno essere pattuite secondo modi e termini da concertarsi di volta in volta fra le parti.

Il DEC, allo scopo di verificare la corretta e diligente esecuzione dell’appalto ed il puntuale svolgimento del servizio pubblico connesso, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato e di tutti gli obblighi contrattuali e gli accordi successivi.

Il concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Ai fini conoscitivi e di periodica ridefinizione delle politiche gestionali e di ampliamento e diversificazione del pubblico, il DEC si riserva, altresì, di far eseguire al Concessionario indagini e verifiche anche attraverso la somministrazione di questionari o altri strumenti di verifica (ad esempio *focus group*) previsti dalle principali metodologie in materia di verifica della quantità/qualità dei



servizi, di audience *development* e di audience *engagement*.

Art. 24 RENDICONTAZIONE ANNUALE – AGGIORNAMENTO PEF

Il concessionario dovrà presentare al DEC, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, una rendicontazione redatta sulla base degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dagli interventi migliorativi offerti in sede di gara. Alla rendicontazione deve essere allegato il PEF aggiornato.

Art. 25 CONTESTAZIONE INADEMPIENZE – PENALI

Le clausole contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara, sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o il servizio non venga svolto in maniera conforme al contratto ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia, il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata o fax o PEC, diffidando il concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello quantitativo e qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il concessionario non fornisca alcuna motivazione ovvero le motivazioni addotte non vengano ritenute accoglibili e, comunque, in ogni caso di inottemperanza alla diffida, il Comune, salvo che il fatto non costituisca motivo di decadenza o revoca, potrà essere applicata una penale quantificata, a discrezione del Direttore dell’esecuzione del contratto, in ragione della gravità dell’inadempimento, in una misura stabilita fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 10.000,00. L’applicazione della penale e la sua quantificazione definitiva avverrà con comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza al pagamento l’introito della penale potrà essere fatto attraverso l’escussione parziale del corrispettivo per la gestione concesso dal Comune.

Non potranno comunque essere comminate più di 5 penali in un anno; qualora fossero state già applicate quattro penali al verificarsi di un evento da sanzionarsi con la quinta penale, si procederà alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda le penali per il ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva e della fattibilità tecnico-economica, nonché le penali per i ritardi nell’esecuzione dei lavori si rinvia agli articoli specifici del presente capitolato.

MODIFICA O CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Art. 26 MODIFICA

Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all’art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e all’apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

In particolare il concedente si riserva di affidare direttamente al concessionario eventuali risorse aggiuntive, destinate al completamento dei progetti architettonici presentati in sede di gara nel rispetto dei limiti di cui all’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali risorse aggiuntive eventualmente reperite dal concessionario nell’esercizio della gestione attraverso l’autonoma attività di *fund raising*, non costituiscono modifica al valore della concessione, purché utilizzate per il completamento del progetto o per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.

La modifica potrà riguardare l’estensione di tutti o di alcuni dei servizi indicati, anche in relazione ad immobili non presenti nel capitolato e che dovessero rendersi disponibili durante la concessione. Al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario della gestione si applica quanto stabilito all’art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.



Art. 27 CESSAZIONE E REVOCA D’UFFICIO

Secondo quanto stabilito dall’art.176, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la concessione cessa quando:

- il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’articolo 80 del Codice;
- la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell’Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell’art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell’Amministrazione aggiudicatrice ovvero quest’ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall’art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 RECESSO UNILATERALE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla concessione, anche limitatamente ad uno o più servizi, qualora sussistano comprovati motivi di pubblico interesse. In caso di esercizio del diritto di recesso al concessionario spetta un indennizzo a titolo di risarcimento per il mancato guadagno pari al 10% del valore della parte del servizio ancora da svolgere, calcolato sui costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

Art. 29 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall’art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può risolvere il contratto, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obblighi di manutenzione di cui ai precedenti art. 24 e 25, nonostante la diffida ad adempiere;
- incuria nella segnalazione della necessità di manutenzione straordinaria;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori o attività non autorizzate;
- alla quinta comminazione di penale di cui al precedente art. 29;
- al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;
- scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici;
- arbitraria sospensione o ingiustificata chiusura dei servizi per più di un giorno;
- ritardo nel pagamento delle utenze di oltre 90 giorni;
- destinazione delle strutture o di parte di esse ad uso diverso da quello oggetto del contratto;
- violazione al divieto di cessione del contratto, salvo i casi espressamente previsti dalle norme e dal presente capitolato;
- altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario;
- tutte gli altri casi previsti nel presente capitolato, nel contratto e nelle disposizioni di legge. Prima di procedere, il Comune intimerà al Concessionario di adempiere, mediante raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.



In caso di risoluzione non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679). Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento, cioè il Concessionario, si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento dei dati a carattere personale necessari per fornire il servizio od i servizi seguenti: servizi museali.

La natura delle operazioni realizzate sui dati è inerente all’iscrizione e partecipazione alle attività connesse ai servizi.

I dati a carattere personale (personali) trattati sono: anagrafici, religiosi, stato di salute, fiscali, bancari.

Le categorie di persone interessate sono: tutti i potenziali utenti dei servizi.

Il trattamento dei dati è solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il trattamento dei dati avviene conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

Il fine è il seguente:

- garantire la riservatezza dei dati a carattere personale (personali) trattati nell’ambito del presente contratto;
- controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto;
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

- a) controllo e adeguata protezione da estranei degli ambienti in cui sono conservati i dati;
- b) pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- c) garanzia su base permanente della riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento attraverso l’utilizzo di password e codici per tutti i computer e reti;
- d) ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- e) test, verifica e valutazione regolari dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste nel DPS in corso di aggiornamento.

In caso di delega di attività a ulteriori Responsabili, il Responsabile del trattamento deve raccogliere l’autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento.

L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla



messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande di ricevimento per posta elettronica alla seguente mail: culturabiblioteca@comunemontefalco.it

Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’autorità di controllo competente.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento notifica all’autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), in nome e per conto del Titolare del trattamento, le violazioni di dati a carattere personale senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

La notifica deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:

- a. la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d. le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Disposizione dei dati al termini delle prestazioni contrattuali



Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s’impegna a:

- rimandare i dati a carattere personale al Responsabile del trattamento designato dal Titolare del trattamento.

Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

- Il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l’esistenza di opportune garanzie;
- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità;
- La pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;
- I mezzi che permettono di garantire la segretezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l’accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento s’impegna a:

1. Fornire al Responsabile del trattamento, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le seguenti informazioni necessarie:
2. Comunicare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
4. Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

Art. 31 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni – integrazioni nel corso della sua



esecuzione sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario, per la natura della concessione, è sin d’ora esonerato dal pagamento delle imposte e tasse sugli immobili, tra cui, in via non esaustiva, Imu, Tasi, Tassa sui rifiuti etc...

Art. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione, l’esecuzione del contratto o connesse alla gestione che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario il foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Perugia.

Art. 33 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D. Lgs 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte tutt’ora applicabile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti.

Si da atto, infine, che decadono tutte le precedenti deliberazioni comunali che risultino in contrasto con quanto previsto dal presente Capitolato.

Allegati:

XXXX